

Ceppellini Lugano: Si parla di Noi

Il rebus sui coefficienti inferiori alla tabella

ROBERTO LUGANO

La legge 208/2015, che ha istituito l'agevolazione comunemente indicata come super ammortamento, prevede testualmente che il costo di acquisizione dei beni venga maggiorato del 40 per cento. La maggiorazione figurativa del costo o l'aumento dell'ammortamento, quasi sempre, tendono a coincidere: nell'ipotesi più lineare, aumentare il costo del 40% o aumentare del 40% la quota di ammortamento porta allo stesso risultato. Per esempio, per un bene di costo 100 con un coefficiente massimo di ammortamento del 10%, se si applica proprio il 10 per cento, le due procedure si equivalgono: e maggiorando il costo, applichiamo il coefficiente del 10% a 140 e l'ammortamento fiscale è pari a 14; se calcoliamo prima l'ammortamento, che è pari a 10, e poi lo maggioriamo del 40%, arriviamo allo stesso risultato. Il caso problematico è quello in cui il coefficiente sia inferiore a quello previsto dalla tabella ministeriale; sempre con i dati dell'esempio, pensiamo a un'impresa che adotta il coefficiente dell'8% e che quindi imputa ammortamenti civilistici pari a 8. Ci sono due ipotesi per la ricaduta fiscale di questa scelta. La prima è quella di considerare l'ammortamento del conto economico e procedere alla sua maggiorazione: l'ammortamento deducibile fiscalmente in eccesso sarebbe solo 3,2, cioè il 40% di 8. La seconda ipotesi parte dalla maggiorazione del costo, e quindi determina l'ammortamento fiscalmente deducibile in misura pari a 14, cioè al 10% dell'intero costo maggiorato. Ne deriverebbe la possibilità di operare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi pari a 6, ossia alla differenza tra i 14 spettanti e gli 8 imputati al conto economico. Se si adotta la prima ipotesi, in pratica si arriva a concludere che anche il maggiore ammortamento fiscale segue l'aliquota effettivamente adottata per gli ammortamenti civilistici. Nel secondo caso, si porrebbe l'enfasi sulla nozione di costo maggiorato e si prescinderebbe totalmente dalla scelta civilistica operata dall'impresa. In ogni caso questo aspetto, su cui è necessario l'intervento delle Entrate, riguarda solo la ripartizione temporale del



costo: in nessun caso la deduzione complessivamente operata negli anni potrebbe superare l'importo di 140. © RIPRODUZIONE RISERVATA